



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
UFFICIO X - AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

Via Monticelli n.1 Loc. Fuorni 84131 Salerno - tel. 089771611

P.E.C.: uspsa@postacert.istruzione.it - P.E.O.: usp.sa@istruzione.it - Sito Web: www.csasalerno.it

IL DIRIGENTE

VISTO l'art.3 del D.P.R. n. 395/88 riguardante il diritto allo studio;

VISTA la C.M. prot. n. 29863/2257/GL dell'8.7.1989;

VISTE le CC.MM. n. 319 del 24.10.1991, n. 266 dell'11.9.1992, n. 278 del 21.9.1993;

VISTA la C.M. n. 130 - prot n. 49479/BL del 21.4.2000;

VISTA la propria circolare n. 265 del 12.10.2022 prot. N. 22646, con la quale è stato determinato il contingente dei permessi retribuiti per il diritto allo studio concedibili per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023 al personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado;

VISTE le istanze prodotte dagli interessati, trasmesse dalle istituzioni scolastiche di appartenenza nei termini previsti, per i quali l'ammissione ai corsi tra quelli indicati dall'art. 6 del C.C.D.R. è avvenuta successivamente al 15/11/2022 e del personale assunto con contratto a tempo determinato successivamente alla medesima data;

ACCERTATA la capienza mediante la redistribuzione proporzionale delle quote iniziali, riducendo quelle non impegnate del personale docente di altri ordini;

D E C R E T A

I docenti della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato, inclusi negli elenchi provvisori allegati al presente decreto, del quale sono parte integrante, sono ammessi a beneficiare, per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023, dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio previsti dall'art. 3 del D.P.R. n.395 del 23.08.1988.

Ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 275/99 e del C.C.D.R. del 18.10.2017, rientra nella competenza esclusiva dei Dirigenti Scolastici la verifica dei presupposti circa la sussistenza del diritto per i singoli richiedenti e la conseguente concessione dei permessi o il diniego. Ciascun beneficiario potrà usufruire al massimo di 150 ore annue e per il personale in part-time, ed il personale con contratto a tempo determinato con orario inferiore a 18 ore, fruiranno dei permessi di studio in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2023, esibendo al capo di istituto gli attestati relativi alla iscrizione e alla frequenza del corso, nonché quelli comprovanti gli esami finali sostenuti. Al riguardo della frequenza ai corsi di studi forniti in maniera telematica è utile ricordare alle SS.LL. che la fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole contrattuali, per cui la stessa risulta subordinata alla presentazione, oltre che della predetta documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, anche dell'attestazione della partecipazione personale del docente alle lezioni (Orientamenti applicativi dell'Aran - Circolare n. 12/2011 del dipartimento della Funzione Pubblica). In quest'ultimo caso i docenti iscritti alle università telematiche dovranno fornire certificazione, dell'università telematica, dell'avvenuto collegamento durante l'orario di lavoro. In caso di mancata presentazione, i periodi di permesso saranno considerati aspettativa per motivi di famiglia senza assegni. Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo per errori materiali entro 7 giorni dalla pubblicazione.

Il personale in caso di controversia individuale può proporre ricorso al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione, previsto dal CCNL vigente, presso la segreteria dell'Ufficio per il contenzioso ovvero, in alternativa, il tentativo previsto dagli artt. 65-66 del D. L.vo n. 165/01, nonché l'arbitrato.

II DIRIGENTE

Dott. Mimì Minella

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.a.d. e normativa connessa